



AVVISO n.18730	20 Dicembre 2006	SeDeX – PLAIN VANILLA
-----------------------	-------------------------	------------------------------

Mittente del comunicato	:	Borsa Italiana
Societa' oggetto	:	DEUTSCHE BANK
dell'Avviso		
Oggetto	:	Inizio negoziazione Covered Warrants Plain Vanilla "Deutsche Bank A.G." emessi nell'ambito di un programma

<i>Testo del comunicato</i>

Si veda allegato.

<i>Disposizioni della Borsa</i>
--

Strumenti finanziari:	“Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Indici Italiani ed Esteri”		
Emittente:	Deutsche Bank A.G.		
Rating Emittente:	Società di Rating	Long Term	Data Report
	Moody's	Aa3	05/04/2006
	Standard & Poor's	AA-	08/12/2005
	Fitch	AA-	01/03/2006
Oggetto:	INIZIO NEGOZIAZIONI IN BORSA		
Data di inizio negoziazioni:	22 dicembre 2006		
Mercato di quotazione:	Borsa - Comparto SEDEX “segmento covered warrant plain vanilla”		
Orari e modalità di negoziazione:	Negoziazione continua e l'orario stabilito dall'art. IA.5.1.6 delle Istruzioni		
Operatore incaricato ad assolvere l'impegno di quotazione:	Deutsche Bank A.G. Codice specialist: 2690		
Modalità di liquidazione dei contratti:	liquidazione a contante garantita il terzo giorno di borsa aperta successivo a quello di conclusione dei contratti.		

CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE

“Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Indici Italiani ed Esteri”

Quantitativo minimo di negoziazione di ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “Lotto Neg.”)
Controvalore minimo dei blocchi:	150.000 Euro
Impegno giornaliero ad esporre prezzi denaro e lettera per ciascuna serie:	vedasi scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant (colonna “N.Lotti M.M.”)
Tipi di liquidazione:	monetaria

Modalità di esercizio: europeo

DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA

Dal giorno 22 dicembre 2006, i “Covered Warrants Plain Vanilla Deutsche Bank A.G. su Indici Italiani ed Esteri” verranno inseriti nel Listino Ufficiale, sezione Securitised Derivatives.

Allegati:

- Scheda riepilogativa delle caratteristiche dei covered warrant;
- Fattori di rischio e tabella delle Condizioni Definitive dei covered warrant;
- Regolamento dei covered warrant.

Serie	Isin	Sigla	SIA	Descrizione	Sottostante	Facoltà	Strike	Scad.	Multiplo	Ammontare	Lotto Neg.	N.Lotti MM
1	DE000DB050Y0	DB050Y	418175	DB SPMIB P40000 MZ07	S&PMIB	Put	40000	15/03/2007	0,0001	10000000	100	400
2	DE000DB051Y8	DB051Y	418176	DB SPMIB P41000 MZ07	S&PMIB	Put	41000	15/03/2007	0,0001	10000000	100	300
3	DE000DB052Y6	DB052Y	418177	DB SPMIB C43000 MZ07	S&PMIB	Call	43000	15/03/2007	0,0001	10000000	100	600
4	DE000DB053Y4	DB053Y	418178	DB SPMIB C44000 MZ07	S&PMIB	Call	44000	15/03/2007	0,0001	10000000	100	1500
5	DE000DB054Y2	DB054Y	418179	DB SPMIB C45000 MZ07	S&PMIB	Call	45000	15/03/2007	0,0001	10000000	100	3000
6	DE000DB055Y9	DB055Y	418180	DB SPMIB P35500 AP07	S&PMIB	Put	35500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	1500
7	DE000DB056Y7	DB056Y	418181	DB SPMIB P36500 AP07	S&PMIB	Put	36500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	1000
8	DE000DB057Y5	DB057Y	418182	DB SPMIB P37500 AP07	S&PMIB	Put	37500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	600
9	DE000DB058Y3	DB058Y	418183	DB SPMIB C38500 AP07	S&PMIB	Call	38500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	100
10	DE000DB059Y1	DB059Y	418184	DB SPMIB P38500 AP07	S&PMIB	Put	38500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	500
11	DE000DB060Y9	DB060Y	418185	DB SPMIB C39500 AP07	S&PMIB	Call	39500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	100
12	DE000DB061Y7	DB061Y	418186	DB SPMIB P39500 AP07	S&PMIB	Put	39500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	400
13	DE000DB062Y5	DB062Y	418187	DB SPMIB C40500 AP07	S&PMIB	Call	40500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	150
14	DE000DB063Y3	DB063Y	418188	DB SPMIB P40500 AP07	S&PMIB	Put	40500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	300
15	DE000DB064Y1	DB064Y	418189	DB SPMIB C41500 AP07	S&PMIB	Call	41500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	200
16	DE000DB065Y8	DB065Y	418190	DB SPMIB P41500 AP07	S&PMIB	Put	41500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	200

<i>Serie</i>	<i>Isin</i>	<i>Sigla</i>	<i>SIA</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Sottostante</i>	<i>Facoltà</i>	<i>Strike</i>	<i>Scad.</i>	<i>Multiplo</i>	<i>Ammontare</i>	<i>Lotto Neg.</i>	<i>N.Lotti MM</i>
17	DE000DB066Y6	DB066Y	418191	DB SPMIB C42500 AP07	S&PMIB	Call	42500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	300
18	DE000DB067Y4	DB067Y	418192	DB SPMIB C43500 AP07	S&PMIB	Call	43500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	500
19	DE000DB068Y2	DB068Y	418193	DB SPMIB C44500 AP07	S&PMIB	Call	44500	20/04/2007	0,0001	10000000	100	1000

III.NOTA INFORMATIVA

SUGLI STRUMENTI FINANZIARI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA

1. FATTORI DI RISCHIO

Si invitano gli investitori a leggere attentamente i seguenti fattori di rischio, prima di qualsiasi decisione sull'investimento, al fine di comprendere i fattori di rischio generali e specifici collegati all'acquisto/vendita dei *Covered Warrants* oggetto del presente Prospetto ed all'esercizio dei rispettivi diritti.

Si invitano altresì gli investitori a leggere attentamente il presente Prospetto, unitamente alle ulteriori informazioni contenute nel Documento di Registrazione relativo all'Emittente ed incluso mediante riferimento nel presente Prospetto ed, in particolare, le avvertenze per l'investitore ivi contenute.

1.1 AVVERTENZE GENERALI

Fattori di rischio generali connessi all'investimento in Covered Warrants

I *Covered Warrants*, in quanto strumenti finanziari derivati, sono caratterizzati da una rischiosità elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. Tale rischiosità si riflette nella possibilità che l'investitore non ottenga il recupero del capitale investito in *Covered Warrants* qualora le fluttuazioni del Sottostante e degli altri fattori che determinano il prezzo dei *Covered Warrants* non diano luogo ad un differenziale positivo alla scadenza.

L'investimento nei *Covered Warrants* può risultare in una perdita totale del capitale investito

E' quindi necessario che l'investitore concluda una operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di *Covered Warrants* non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alle situazioni patrimoniali, agli obiettivi di investimento ed all'esperienza nel campo degli investimenti in *Covered Warrants* di quest'ultimo.

L'analisi che segue ha valenza generale ed è volta a fornire una descrizione dei diversi fattori di rischio connessi ad un investimento negli strumenti finanziari emessi sulla base del presente documento. I fattori che assumono rilevanza in relazione ad un investimento in *Covered Warrants* sono

determinati da diversi elementi, tutti correlati, tra i quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la natura dei *Covered Warrants* e l'attività sottostante. Prima di assumere alcuna decisione di investimento nei *Covered Warrants* è bene che l'investitore valuti attentamente l'analisi sui rischi che segue, nonché ogni altro fattore di rischio specifico dello strumento finanziario. L'investimento nei *Covered Warrants* è consigliato a chi ha esperienza in operazioni su strumenti finanziari di tal genere e sul relativo sottostante.

Gli investitori dovrebbero ben comprendere i rischi associati ad un investimento in *Covered Warrants*, prima di effettuare investimenti di tal genere - rischi quali, tra gli altri, rischi propri del mercato azionario e obbligazionario, rischi connessi alla volatilità del mercato e/o al tasso di cambio (ove applicabile), rischi connessi ai tassi di interesse, rischi politici, economici e regolamentari, nonché una combinazione degli stessi - ed assumere le relative decisioni solo dopo aver valutato, insieme ai propri consulenti, anche legali e fiscali, (i) l'opportunità di un investimento nei *Covered Warrants*, anche alla luce della propria situazione finanziaria e patrimoniale; (ii) le informazioni fornite nel presente documento, nonché (iii) la tipologia di attività sottostante.

Opzioni

I *Covered Warrants* sono strumenti finanziari che incorporano un diritto di opzione e hanno, pertanto, molte caratteristiche in comune con le opzioni.

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare in *Covered Warrants* deve, pertanto, preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

Acquisto di opzioni

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio, oltre alle commissioni pagate.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, nel caso di opzioni di tipo "americano", può esercitarle prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare il regolamento in denaro del differenziale tra il prezzo dell'attività sottostante e il prezzo di esercizio (*strike*) oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione call relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto inferiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota. Parimenti, la stessa eventualità deve essere tenuta in considerazione

dall'investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione put relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto superiore al prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitarla.

Vendita di opzioni

La vendita di un'opzione comporta, generalmente, rischi più elevati rispetto all'acquisto di un'opzione: i premi che i venditori ricevono sono fissi ma le perdite in cui possono incorrere sono potenzialmente infinite.

Se si tratta di un'opzione di stile c.d. Americano, il venditore può essere chiamato in qualsiasi momento a regolare l'operazione in contanti ovvero ad acquistare o consegnare i beni sottostanti.

Chi ha venduto un'opzione può ridurre la propria esposizione ai rischi mantenendo una posizione nei beni sottostanti (strumenti finanziari, indici o altro) corrispondente alla posizione associata all'opzione che ha venduto.

Altri fattori di rischio comuni ad operazioni in futures e opzioni

Gli investitori dovrebbero considerare anche i seguenti elementi.

I *Covered Warrants* possono essere considerati come opzioni cartolarizzate, liberamente trasferibili. I *Covered Warrants* presentano diverse analogie con le opzioni, come evidenziato nel presente documento, sebbene se ne differenzino per la durata (i *Covered Warrants* hanno solitamente durata superiore a quella tipica delle opzioni) e per l'importo minimo richiesto per l'investimento, solitamente inferiore a quello richiesto per un investimento in opzioni.

Il regolamento dei *Covered Warrants* in caso di esercizio è, in genere, in contanti. Il portatore ha, quindi, diritto, a seguito dell'esercizio, a ricevere dall'emittente una somma pari alla differenza tra il valore del sottostante e il prezzo di esercizio, come determinato al momento dell'emissione, se si tratta di opzioni call ovvero una somma pari alla differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di riferimento del Sottostante, se si tratta di opzioni put. Tale somma dovrà quindi essere moltiplicata per il Multiplo e, se necessario, applicando il Tasso di Cambio.

Una delle caratteristiche dei *Covered Warrants* è il c.d. "effetto leva": variazioni relativamente piccole nel valore dell'attività sottostante possono avere un impatto proporzionalmente più elevato sul valore del *Covered Warrant*, determinando, di conseguenza, variazioni significative nel valore dello stesso. In questo modo, i *Covered Warrants* offrono possibilità di profitto maggiori rispetto ad altri strumenti finanziari: tuttavia, deve essere adeguatamente considerato che esiste, di contro, il rischio di perdite elevate o, addirittura, della perdita integrale dell'investimento effettuato.

Fattori di Mercato

Il rendimento è basato sul valore dell'attività sottostante.

Qualsiasi investimento in *Covered Warrants* comporta rischi connessi al valore dell'attività sottostante. Si tratta, pertanto, di un investimento opportuno per investitori che abbiano esperienza in operazioni su strumenti finanziari il cui valore è legato a quello dell'attività sottostante.

Il valore dell'attività sottostante può variare, in aumento o in diminuzione, in relazione ad una varietà di fattori tra i quali: domanda e offerta, fattori macro economici, speculazioni, tassi di interesse, nonché operazioni societarie. Qualora l'attività sottostante sia un paniere composto da diversi beni, fluttuazioni nel valore di uno dei beni possono essere compensate o amplificate a seguito di fluttuazioni nel valore degli altri beni che compongono l'attività sottostante.

La performance dell'attività sottostante non è indicativa della performance futura.

I dati storici relativi all'andamento dell'attività sottostante non sono indicativi delle sue performance future. Cambiamenti nel valore dell'attività sottostante avranno effetto sul prezzo di negoziazione dei *Covered Warrants*, ma non è possibile prevedere se il valore dell'attività sottostante subirà delle variazioni in aumento o in diminuzione.

Liquidità

I *Covered Warrants* possono presentare problemi di liquidità tali da rendere difficoltoso o non conveniente per l'investitore rivenderli sul mercato ovvero determinarne correttamente il valore.

Peraltro, l'Emittente, con riferimento alle funzioni di *Market Maker* dei *Covered Warrants*, si è impegnato nei confronti di Borsa Italiana S.p.A. all'osservanza dell'articolo 2.2.22 del Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., che prevede l'impegno ad esporre in via continuativa su tutte le Serie quotate proposte in acquisto e proposte in vendita a prezzi che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo indicato nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (obblighi di *spread*), per un quantitativo almeno pari al lotto minimo di negoziazione determinato da Borsa Italiana S.p.A. e secondo la tempistica specificata nelle Istruzioni medesime.

Borsa Italiana S.p.A. indica nelle Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti dalla stessa Borsa Italiana S.p.A. i casi in cui gli obblighi di *spread* non si applicano, anche con riferimento a specifici compatti o segmenti di negoziazione, tenuto conto, tra l'altro, della tipologia degli strumenti finanziari in questione e delle modalità di negoziazione dell'attività sottostante. Rientra inoltre nelle facoltà di Borsa Italiana S.p.A. riconoscere esenzioni specifiche a tali obblighi.

Commissioni, Interessi, Dividendi

I potenziali investitori devono, inoltre, tenere presente che l'intermediario scelto per la negoziazione può applicare commissioni di esercizio e/o di

negoziazione. In tal senso è opportuno precisare che in tutti i casi in cui la differenza teorica tra prezzo di riferimento e prezzo di esercizio è inferiore rispetto ad eventuali commissioni di negoziazione e/o di esercizio applicate dall'intermediario, l'esercizio dei *Covered Warrants* risulterà antieconomico per l'investitore. I *Covered Warrants* sono strumenti finanziari derivati che non danno diritto a percepire interessi o dividendi. Eventuali perdite di valore dei *Covered Warrants* non possono, pertanto, essere compensate con altri profitti derivanti da tali strumenti finanziari.

1.2 AVVERTENZE SPECIFICHE

Fattori di rischio specifici connessi ad un investimento nei Deutsche Bank Covered Warrants su Indici italiani e stranieri

I *Covered Warrants* sono prodotti derivati rappresentati da opzioni di tipo call o put, come specificato per ciascuna Serie nelle relative Condizioni Definitive, per i quali Borsa Italiana S.p.A. ha espresso giudizio di ammissibilità a quotazione sul comparto SeDeX® segmento "plain vanilla", gestito da Borsa Italiana S.p.A. stessa in data 13 luglio 2006 con provvedimento n. 4738.

I *Covered Warrants* possono avere come Sottostante uno dei seguenti indici:

CAC 40®, CECE Composite®, DAX®, Dow Jones Euro STOXX 50®, Dow Jones Italy Titans 30®, Dow Jones Industrial Average®, FTSE 100®, Hang Seng®, Hang Seng China Enterprises®, IBEX 35®, KOSPI®, Nasdaq 100®, Nikkei 225®, S&P MIB®, S&P 500®, SMI®, e TOPIX®.

I *Covered Warrants* possono essere sia di stile c.d. americano che europeo, vale a dire che l'opzione che rappresentano può essere esercitata, rispettivamente, in qualsiasi momento della loro durata o solo alla scadenza.

Ogni Serie dà al Portatore, a seguito di esercizio, il diritto di ricevere dall'Emittente un Importo di Liquidazione pari:

(a) in caso di *Covered Warrant Call*,

- al valore più alto tra zero e

$$\frac{(\text{Livello di Riferimento Finale} - \text{Strike})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

(b) in caso di *Covered Warrant Put*

- al valore più alto tra zero e

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Livello di Riferimento Finale})}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}} \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}$$

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, i *Covered Warrants* sia di stile c.d. Europeo che Americano - questi ultimi solo ove non già esercitati durante il Periodo di Esercizio - saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza.

Esempio: *Covered Warrant* di tipo *call* su indice S&P MIB

Strike: Euro 36000

Livello di Riferimento Finale: Euro 38000

Multiplo: 0,0001

(Euro 38000 – Euro 36000) x 0,0001 = Euro 0,2

Esempio: *Covered Warrant* di tipo *put* su indice S&P MIB

Strike: Euro 38000

Livello di Riferimento Finale: Euro 34000

Multiplo: 0,0001

(Euro 38000 – Euro 34000) x 0,0001 = 0,4 Euro

1.3 Possibili variazioni dei termini e delle condizioni contrattuali - misure che l'Emittente può adottare

I Regolamenti indicano le misure che l'Emittente può adottare al verificarsi di Eventi di Turbativa del Mercato ovvero di Eventi Rilevanti riguardanti il Sottostante. Tali disposizioni si riferiscono in particolare a:

1.3.1 Eventi di Turbativa del Mercato verificatisi alla Data di Valutazione

Qualora in una Data di Valutazione l'Agente di Calcolo constati il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato, come definito all'articolo 4.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato. Se tale primo Giorno di Negoziazione non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data che originariamente sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale del Sottostante come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine.

1.4 Eventi Rilevanti

Al verificarsi di determinati eventi cosiddetti "Eventi Rilevanti" relativi al Sottostante vale a dire, a titolo di esempio, qualora lo Sponsor dell'Indice apporti una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o cancelli l'Indice o non riesca a calcolare e comunicare tale Indice (si veda, per

maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti), l'Agente di Calcolo potrà annullare i *Covered Warrants*, corrispondendo a ciascun Portatore, per ogni *Covered Warrants Certificate* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dell' *Covered Warrants Certificate* medesimo, come determinato dall'Agente di Calcolo ai sensi dell'art. 4.1.3.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti. Una volta effettuata tale rettifica, l'Agente di Calcolo dovrà darne comunicazione non appena possibile e, comunque, in conformità all'art. 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 4.1.3 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti).

1.5 Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguereà anticipatamente i *Covered Warrants* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrants* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrants*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrants*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrants* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Covered Warrant* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere da eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 2 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.6 Esercizio dei *Covered Warrants*

*Esercizio Volontario dei *Covered Warrants* di stile c.d Americano durante il Periodo di Esercizio*

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati in un qualsiasi Giorno Lavorativo durante il Periodo di Esercizio, inviando all'Agente di Liquidazione una Dichiarazione di Esercizio che deve da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 della relativa Data di Esercizio. I *Covered Warrants* che non siano esercitati in un Giorno Lavorativo ovvero per i quali la Dichiarazione di Esercizio sia ricevuta dopo le ore 10:00 della relativa Data di

Esercizio, si considerano esercitati nella successiva Data di Esercizio. In tale ipotesi, è possibile che l'Importo di Liquidazione spettante al Portatore differisca, anche in modo significativo, dall'importo che potrebbe essere determinato al momento in cui il Portatore decida di esercitare i *Covered Warrants* (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui agli allegati Regolamenti).

Esercizio automatico dei Covered Warrants alla Data di Scadenza

I *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo o Americano, in tale ultimo caso solo ove non esercitati prima della Data di Scadenza, saranno esercitati automaticamente alla Data di Scadenza, anche senza l'invio di una Dichiarazione di Esercizio, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo. Il Portatore ha, comunque, la facoltà di rinunciare all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia, conforme al modello indicato al Capitolo VI (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 3.1.2 delle Condizioni di Prodotto di cui ai Regolamenti).

1.7 Modifiche ai Regolamenti

L'Emittente potrà apportare, in conformità alla normativa anche regolamentare applicabile, modifiche ai Regolamenti senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5.4 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.8 Rischio di cambio

L'investimento nei *Covered Warrants* può comportare rischi riguardanti il tasso di cambio. In particolare, in relazione a *Covered Warrants* su Indici stranieri, la Valuta di Riferimento del Sottostante può essere infatti diversa dalla Valuta di Liquidazione dei *Covered Warrants*. Qualora la Valuta di Liquidazione non corrisponda alla Valuta di Riferimento del Sottostante, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio.

I tassi di cambio tra valute sono determinati dai fattori della domanda e dell'offerta nei mercati internazionali che sono influenzati da fattori macroeconomici, speculazioni, interventi governativi o delle banche centrali (compresa l'imposizione di controlli e restrizioni valutari). Fluttuazioni nei tassi di cambio possono influenzare il valore dei *Covered Warrants*.

1.9 Rischio emittente ed assenza di garanzie specifiche di pagamento

L'investimento nei *Covered Warrants* è soggetto al rischio emittente, vale a dire all'eventualità che l'Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di corrispondere il rendimento dei *Covered Warrants*, nonché al rischio di un suo eventuale inadempimento. La solidità finanziaria dell'Emittente garantisce l'investitore in merito alla

restituzione dell'ammontare dovuto in relazione ai *Covered Warrants* senza priorità rispetto agli altri creditori non privilegiati dell'Emittente stesso. In caso di insolvenza dell'Emittente, pertanto, l'investitore sarà un mero creditore chirografario e non beneficerà di garanzia alcuna per la soddisfazione del proprio credito nei confronti dell'Emittente.

1.10 Rischio di liquidità

I *Covered Warrants* possono presentare problemi di liquidità, per cui può verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti possa essere condizionato dalla limitata liquidità degli stessi. Peraltro, in connessione con la quotazione dei *Covered Warrants*, il *Market Maker* assume l'impegno di esporre e ripristinare entro 5 minuti le posizioni di prezzo acquisto/vendita che non si discostino tra loro in misura superiore al differenziale massimo (c.d. *spread* tra i prezzi *bid/ask*) indicato nelle istruzioni del regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., per un quantitativo almeno pari ai lotti minimi di negoziazione stabiliti dalla Borsa Italiana S.p.A.

1.11 Restrizioni alla libera negoziabilità

I *Covered Warrants* non sono e non saranno registrati ai sensi dello *United States Securities Act* del 1933, come modificato ("**Securities Act**"), né la negoziazione dei *Covered Warrants* è stata approvata dalla *United States Commodity Futures Trading Commission* ("**CFTC**") ai sensi dello *United States Commodity Exchange Act* ("*Commodity Exchange Act*"). Nessun *Covered Warrant*, o interesse ad esso correlato, può essere offerto, venduto, rivenduto o consegnato, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi) ovvero ad altri soggetti che li offrano, vendano, rivendano, consegnino, direttamente o indirettamente negli Stati Uniti a cittadini americani (ovvero per conto o a favore di questi). Nessun *Covered Warrant* può essere esercitato o riscattato da (o per conto di) un cittadino americano o di un soggetto che si trovi negli Stati Uniti. I soggetti che verranno in possesso del presente Prospetto, delle Condizioni Definitive ovvero dei *Covered Warrant* sono personalmente obbligati ad informarsi sulle restrizioni alla libera negoziabilità e a conformarsi ad esse.

1.12 Conflitti d'interesse

L'Emittente svolge la funzione di Agente di Calcolo e di *Market Maker*. Inoltre l'Emittente e le società allo stesso collegate possono essere controparti in operazioni riguardanti il Sottostante per conto proprio o per conto terzi; essi possono anche concludere operazioni di copertura aventi ad oggetto il Sottostante. In tutti i casi sopradescritti è quindi ipotizzabile il verificarsi di un conflitto di interessi.

1.13 Sostituzioni

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire (1) a se stesso, quale obbligato principale in relazione ai *Covered Warrants*, una società allo stesso collegata o da questo

controllata a condizione che, tra l'altro, le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants* siano garantite in modo irrevocabile e incondizionato da Deutsche Bank AG, e che l'Emissente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. ed ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 8 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti); e (2) l'Agente, l'Agente di Calcolo, e l'Agente di Liquidazione, purché, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente, Agente di Calcolo e Agente di Liquidazione (si veda, per maggiori dettagli, l'art. 5 delle Condizioni Generali di cui ai Regolamenti).

1.14 Legge applicabile e foro competente

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca e per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

Tabella *Covered Warrants*

Riepilogativa delle caratteristiche dei *Covered Warrants* ammessi a quotazione

"Covered Warrants su indici italiani ed esteri"

N. serie	Emitente	Cod. ISIN	Sottostante	Tipo	Cod.ISIN Sottostante	Strike	Data Emissione	Data Scadenza	Parità/No zionale	Cod. Neg.	Quantità	Cash/ Physical	Europ/ Americ	Lotto Esercizio	Lotto Neg.	n. lotti neg. per obblighi quotazione	Volatilità	Tasso Free Risk	Prezzo Indicativo covered warrant	Prezzo Sottostan te	Divisa strike	Sponsor dell'indice
001	DB	DE000DB050Y0	S&PMIB	Put	IT0003465736	40000	07/12/2006	15/03/2007	0,0001	DB050Y	10000000	Cash	Europ	100	100	400	15,87%	3,69%	0,0761	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
002	DB	DE000DB051Y8	S&PMIB	Put	IT0003465736	41000	07/12/2006	15/03/2007	0,0001	DB051Y	10000000	Cash	Europ	100	100	300	14,83%	3,69%	0,1101	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
003	DB	DE000DB052Y6	S&PMIB	Call	IT0003465736	43000	07/12/2006	15/03/2007	0,0001	DB052Y	10000000	Cash	Europ	100	100	600	13,00%	3,69%	0,0419	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
004	DB	DE000DB053Y4	S&PMIB	Call	IT0003465736	44000	07/12/2006	15/03/2007	0,0001	DB053Y	10000000	Cash	Europ	100	100	1500	12,55%	3,69%	0,0203	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
005	DB	DE000DB054Y2	S&PMIB	Call	IT0003465736	45000	07/12/2006	15/03/2007	0,0001	DB054Y	10000000	Cash	Europ	100	100	3000	12,51%	3,69%	0,0097	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
006	DB	DE000DB055Y9	S&PMIB	Put	IT0003465736	35500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB055Y	10000000	Cash	Europ	100	100	1500	20,47%	3,73%	0,0217	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
007	DB	DE000DB056Y7	S&PMIB	Put	IT0003465736	36500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB056Y	10000000	Cash	Europ	100	100	1000	19,46%	3,73%	0,0301	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
008	DB	DE000DB057Y5	S&PMIB	Put	IT0003465736	37500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB057Y	10000000	Cash	Europ	100	100	600	18,49%	3,73%	0,0418	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
009	DB	DE000DB058Y3	S&PMIB	Call	IT0003465736	38500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB058Y	10000000	Cash	Europ	100	100	100	17,54%	3,73%	0,3411	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
010	DB	DE000DB059Y1	S&PMIB	Put	IT0003465736	38500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB059Y	10000000	Cash	Europ	100	100	500	17,54%	3,73%	0,0579	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
011	DB	DE000DB060Y9	S&PMIB	Call	IT0003465736	39500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB060Y	10000000	Cash	Europ	100	100	100	16,61%	3,73%	0,2644	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
012	DB	DE000DB061Y7	S&PMIB	Put	IT0003465736	39500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB061Y	10000000	Cash	Europ	100	100	400	16,61%	3,73%	0,0798	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
013	DB	DE000DB062Y5	S&PMIB	Call	IT0003465736	40500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB062Y	10000000	Cash	Europ	100	100	150	15,71%	3,73%	0,1952	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
014	DB	DE000DB063Y3	S&PMIB	Put	IT0003465736	40500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB063Y	10000000	Cash	Europ	100	100	300	15,71%	3,73%	0,1093	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
015	DB	DE000DB064Y1	S&PMIB	Call	IT0003465736	41500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB064Y	10000000	Cash	Europ	100	100	200	14,83%	3,73%	0,1355	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
016	DB	DE000DB065Y8	S&PMIB	Put	IT0003465736	41500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB065Y	10000000	Cash	Europ	100	100	200	14,83%	3,73%	0,1483	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
017	DB	DE000DB066Y6	S&PMIB	Call	IT0003465736	42500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB066Y	10000000	Cash	Europ	100	100	300	14,03%	3,73%	0,0872	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
018	DB	DE000DB067Y4	S&PMIB	Call	IT0003465736	43500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB067Y	10000000	Cash	Europ	100	100	500	13,34%	3,73%	0,0515	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation
019	DB	DE000DB068Y2	S&PMIB	Call	IT0003465736	44500	07/12/2006	20/04/2007	0,0001	DB068Y	10000000	Cash	Europ	100	100	1000	12,78%	3,73%	0,0278	40830	EUR	Standard&Poor's Corporation

I. REGOLAMENTO DEI DEUTSCHE BANK COVERED WARRANTS PLAIN VANILLA SU INDICI ITALIANI E STRANIERI

Il presente regolamento (il "Regolamento") disciplina i *Covered Warrants plain vanilla* di tipo c.d. "Europeo" o "Americano" - come specificato nelle Condizioni Definitive pubblicate per ciascuna emissione - su uno dei seguenti indici:

CAC 40®, CECE Composite®, DAX®, Dow Jones Euro STOXX 50®, Dow Jones Italy Titans 30®, Dow Jones Industrial Average®, FTSE 100®, Hang Seng®, Hang Seng China Enterprises®, IBEX 35®, KOSPI®, Nasdaq 100®, Nikkei 225®, S&P MIB®, S&P 500®, SMI®, e TOPIX®.

(di seguito i "**Covered Warrants**" e ciascuno un "**Covered Warrant**")

I *Covered Warrants* vengono emessi da Deutsche Bank AG ("Deutsche Bank" o l'"Emittente"), nell'ambito del programma di emissione di *Covered Warrants* redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n.809/2004/CE (il "Programma").

L'esercizio dei *Covered Warrants*, secondo i termini e le condizioni previsti nel presente Regolamento obbliga l'Emittente a trasferire al Portatore, in relazione a ciascun Lotto Minimo di Esercizio, una somma pari all'Importo di Liquidazione (come qui di seguito definito).

Il Regolamento trova applicazione per ciascuna Serie ed il riferimento ai "**Covered Warrants**" ed espressioni collegate presenti nel Regolamento dovranno intendersi riferiti a detta specifica Serie.

Il Regolamento si compone di due sezioni:

- Sezione I: Condizioni di Prodotto; e
- Sezione II: Condizioni Generali.

(I) CONDIZIONI DI PRODOTTO

1. Definizioni

Ai fini del presente Regolamento i termini sotto elencati avranno il significato di seguito indicato:

"**Agente**" indica, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 5 delle Condizioni Generali, Deutsche Bank AG, che agisce attraverso la propria sede principale di Francoforte sul Meno (l"**Agente Principale**") e tramite la propria sede secondaria di Londra (Deutsche Bank AG London) (di seguito gli "**Agenti**" e ciascuno un "**Agente**"). Gli Agenti effettuano il pagamento dell'Importo di Liquidazione per conto dell'Emittente, secondo quanto previsto al successivo articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto;

"**Agente di Calcolo**" indica l'Emittente, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente di Liquidazione" indica Deutsche Bank S.p.A. con sede legale in Piazza del Calendario n. 3, 20126 Milano, fatte salve le previsioni contenute all'articolo 5 delle Condizioni Generali;

"Agente per la Compensazione" indica Monte Titoli S.p.A., nonché ogni sistema di liquidazione di strumenti finanziari che dovesse subentrare e che verrà di volta in volta comunicato al Portatore, secondo le disposizioni previste all'articolo 4 delle Condizioni Generali;

"Borsa di Riferimento" indica:

- (i) in relazione a ciascuna Serie che non abbia come Sottostante l'indice Dow Jones EUROSTOXX50® o l'indice CECE COMPOSITE®, il mercato regolamentato a cui tale indice fa riferimento, ovvero un mercato regolamentato subentrante a tale Borsa, come indicato dall'Agente di Calcolo; o
- (ii) in relazione a ciascuna Serie che abbia come Sottostante l'indice Dow Jones EUROSTOXX50® o l'indice CECE COMPOSITE®, ciascun mercato regolamentato o sistema di quotazioni dell'area Euro a cui tale indice fa riferimento, ovvero ciascun successore di tali mercati regolamentati o sistema di quotazioni;

"Condizioni Definitive" indica l'avviso che integra il Prospetto di Base redatto secondo il modello di cui al Capitolo VIII ai sensi dell'articolo 5.4 della Direttiva 2003/71/EC. Le Condizioni Definitive predisposte per ciascuna Serie emessa saranno rese pubbliche mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente (www.x-markets.db.com) e, verranno depositate presso la Borsa Italiana S.p.A.. Le Condizioni Definitive comprenderanno la Tabella *Covered Warrants*;

"Data di Emissione" indica la data indicata nella Tabella *Covered Warrants* in riferimento alla relativa Serie;

"Data di Esercizio" indica, per ciascuna Serie (i) di stile c.d. Europeo, la relativa Data di Scadenza così come riportata nella Tabella *Covered Warrants*; (ii) di stile c.d. Americano il Giorno Lavorativo durante il Periodo di Esercizio in cui il Portatore esercita validamente i *Covered Warrants* ai sensi dell'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto. In caso di esercizio automatico a scadenza, la Data di Esercizio coincide con la Data di Scadenza;

"Data di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie ed alla relativa Data di Esercizio, il terzo Giorno Lavorativo successivo alla relativa Data di Valutazione;

"Data di Scadenza" indica, per ciascuna Serie, il Giorno di Negoziazione indicato nella Tabella *Covered Warrants* che sia anche Giorno Lavorativo in cui scadono i *Covered Warrants*, ovvero, se tale data non cade in un Giorno Lavorativo, il primo Giorno di Negoziazione che sia anche Giorno Lavorativo immediatamente successivo;

"Data di Valutazione" indica:

- (1) in relazione ai *Covered Warrants* su S&P MIB:
 - (i) il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Esercizio, in caso di esercizio anticipato dei *Covered Warrants* di tipo c.d. Americano, ovvero
 - (ii) la Data di Scadenza, in caso di esercizio automatico a scadenza dei *Covered Warrants*;
- (2) in relazione ai *Covered Warrants* su Indici Asiatici:
 - (i) il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla relativa Data di Esercizio, in caso di esercizio anticipato dei *Covered Warrants* di tipo c.d. Americano, ovvero
 - (ii) il Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla relativa Data di Scadenza, in caso di esercizio automatico a scadenza dei *Covered Warrants*;
- (3) in relazione ai *Covered Warrants* il cui Sottostante non è S&P MIB o un Indice Asiatico:
 - (i) la Data di Esercizio, in caso di esercizio anticipato dei *Covered Warrants* di tipo c.d. Americano, ovvero
 - (ii) la Data di Scadenza, in caso di esercizio automatico a scadenza dei *Covered Warrants*,

sempre che non si sia verificato, a giudizio dell'Agente di Calcolo, un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date sopra indicate *sub nn.* (1), (2) o (3). In tali circostanze, la Data di Valutazione si intenderà posticipata al primo Giorno di Negoziazione in cui non sussista un Evento di Turbativa del Mercato; se tale primo Giorno di Negoziazione in cui non ci sia un Evento di Turbativa del Mercato non si verifica entro l'ottavo Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla data originaria che (se non fosse stato per il verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato) sarebbe stata la Data di Valutazione, allora in tale ipotesi (A) quale Data di Valutazione si intenderà quell'ottavo Giorno di Negoziazione e (B) l'Agente di Calcolo provvederà a determinare il Livello di Riferimento Finale alla Data di Valutazione, come se in quell'ottavo Giorno di Negoziazione non si fosse verificato un Evento di Turbativa del Mercato. Nell'effettuare tale determinazione dovranno essere valutate in buona fede anche le condizioni di mercato in quel momento prevalenti nonché l'ultimo prezzo di contrattazione ufficialmente comunicato in relazione allo specifico Sottostante e ogni altro elemento che l'Agente di Calcolo consideri rilevante a tal fine;

"Dichiarazione di Esercizio" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo VI;

"Dichiarazione di Rinuncia" indica la comunicazione di cui all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto e redatta secondo il modello qui di seguito indicato al Capitolo V;

"Emittente" indica Deutsche Bank AG, con sede legale a Francoforte sul Meno, D-60262, Taunusanlage 12, Germania;

"Evento di Turbativa del Mercato" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento di Turbativa del Mercato;

"Evento Rilevante" indica ogni evento che ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto costituisce un Evento Rilevante;

"Giorno di Negoziazione" indica:

- (i) in relazione a ciascuna Serie che non abbia come Sottostante l'indice Dow Jones EUROSTOXX50® o l'indice CECE COMPOSITE®, un qualsiasi giorno che sia considerato giorno di negoziazione dalla relativa Borsa di Riferimento e purché in tale giorno detta Borsa di Riferimento sia aperta per le negoziazioni, ad esclusione dei giorni in cui le negoziazioni terminino prima del normale orario di chiusura; e
- (ii) in relazione a ciascuna Serie che abbia come Sottostante l'indice Dow Jones EUROSTOXX50® o l'indice CECE COMPOSITE®, un qualsiasi giorno in cui il relativo Sponsor calcola e pubblica il livello di chiusura dell'Indice Dow Jones EUROSTOXX50® dell'indice CECE COMPOSITE®, ed il novanta per cento dei titoli costituenti tale indice per capitalizzazione sono negoziati nelle rispettive Borse di Riferimento;

"Giorno Lavorativo" indica un giorno, diverso da un sabato o da una domenica, in cui le banche e i mercati valutari provvedono al regolamento dei pagamenti sulle piazze di Francoforte sul Meno e Milano e ogni giorno in cui l'Agente per la Compensazione è operativo e, ai fini di provvedere ai pagamenti in Euro, ogni giorno in cui il Sistema Trans-Europeo di Trasferimento Espresso Automatizzato in Tempo Reale di Liquidazione Lorda (*Trans-European Automated Real-time Gross Settlement Express Transfer System* o TARGET) sia operativo;

"Indice" indica l'indice specificato nella definizione di "Sottostante" nell'articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

"Indici Asiatici" indica uno dei seguenti indici costituente, di volta in volta, secondo quanto indicato nella Tabella *Covered Warrants*, il Sottostante: Hang Seng, Hang Seng China Enterprises, Nikkei 225, KOSPI, o TOPIX;

"Importo di Liquidazione" indica, con riferimento a ciascuna Serie, l'importo in Euro da riconoscere al Portatore per ciascun Lotto Minimo di Esercizio da questi posseduto, determinato dall'Agente di Calcolo secondo le formule che seguono:

- (a) in caso di *Covered Warrant Call*,

$$\frac{(\text{Livello di Riferimento Finale} - \text{Strike}) \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio (ove applicabile)}}$$

oppure

- (b) in caso di Covered Warrant Put

$$\frac{(\text{Strike} - \text{Livello di Riferimento Finale}) \times \text{Multiplo} \times \text{Lotto Minimo di Esercizio}}{\text{Tasso di Cambio}}$$

sempre che, detto Importo di Liquidazione, non sia minore di zero. L'Importo di Liquidazione nella Valuta di Liquidazione andrà arrotondato al secondo decimale. Il valore 0,005 sarà arrotondato per difetto;

Qualora la Valuta di Riferimento non corrisponda alla Valuta di Liquidazione, l'Importo di Liquidazione verrà convertito nella Valuta di Liquidazione al Tasso di Cambio, (i) del primo Giorno di Negoziazione successivo alla Data di Valutazione, ove la Valuta di Riferimento sia una valuta diversa dalla valuta degli Indici Asiatici, o (ii) della Data di Valutazione, se la Valuta di Riferimento è la valuta degli Indici Asiatici;

"**Liquidazione**" indica il regolamento in contanti;

"**Livello di Riferimento**" indica, salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto, con riferimento a ciascun giorno e a ciascuna Serie, il valore del Sottostante nella Valuta di Riferimento, pari al livello calcolato e pubblicato dallo Sponsor dell'Indice in tale giorno, corrispondente a:

- (A) se il Sottostante è l'indice S&P/MIB®, il Livello di Riferimento è il livello del relativo Sottostante calcolato facendo riferimento ai prezzi di apertura dei rispettivi Elementi Costitutivi dell' Indice. Il prezzo di apertura rappresenta, per ciascuna azione che compone l'Indice il prezzo d'asta di apertura come definito dall'articolo 1.3 del Regolamento dei Mercati Gestiti e Organizzati da Borsa Italiana S.p.A. (il "**Prezzo d'Asta di Apertura**") e calcolato secondo le modalità di cui all'articolo 4.1.7 del medesimo Regolamento; qualora alla Data di Valutazione, relativamente ad uno o più titoli componenti l' Indice non venisse determinato il Prezzo d'Asta di Apertura, senza che si configuri un Evento di Turbativa di Mercato, l'Emittente (1) nel caso in cui esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, utilizzerà il valore dell'Indice utilizzato dall' IDEM per la liquidazione dei derivati; (2) nel caso in cui non esistano derivati sull'Indice quotati nel Mercato IDEM e aventi scadenza alla Data di Valutazione, provvederà alla determinazione del valore dell'Indice tenendo conto dei Prezzi d'Asta di Apertura registrati dal/dai titolo/i nelle ultime cinque sedute in cui tale valore sia stato determinato e di ogni altro eventuale elemento oggettivo a disposizione; o
- (B) se il Sottostante non è l'indice S&P / MIB®, il Livello di Riferimento è il livello del relativo Sottostante, calcolato facendo riferimento al livello di chiusura del relativo Sottostante,

in ogni caso come rilevato dall'Agente di Calcolo;

"Livello di Riferimento Finale" indica, fatto salvo quanto riportato all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto e secondo quanto previsto nella definizione di "Data di Valutazione", l'importo corrispondente al Livello di Riferimento nella Data di Valutazione, come rilevato dall'Agente di Calcolo e senza tenere in considerazione eventuali modifiche successivamente pubblicate;

"Lotto Minimo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie, il numero di *Covered Warrants* indicati nella Tabella *Covered Warrants* come il Lotto Minimo di Esercizio;

"Multiplo" indica, con riferimento a ciascuna Serie il valore riportato nella Tabella *Covered Warrants* fatto salvo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"Periodo di Esercizio" indica, per ciascuna Serie di stile c.d. Americano, il periodo che va dal primo Giorno di Negoziazione stabilito da Borsa Italiana S.p.A. al Giorno Lavorativo immediatamente precedente la Data di Scadenza. I *Covered Warrants* saranno automaticamente esercitati alla Data di Scadenza, secondo quanto previsto all'articolo 3 delle Condizioni di Prodotto;

"Serie" indica ciascuna serie di *Covered Warrants* emessa ai sensi del Programma, come identificata dal relativo codice ISIN;

"Sottostante" indica, per ciascuna Serie, uno dei seguenti indici: CAC 40®, CECE Composite®, DAX®, Dow Jones Euro STOXX 50®, Dow Jones Italy Titans 30®, Dow Jones Industrial Average®, FTSE 100®, Hang Seng®, Hang Seng China Enterprises®, IBEX 35®, KOSPI®, Nasdaq 100®, Nikkei 225®, S&P MIB®, S&P 500®, SMI®, e TOPIX®, ed indicato quale Sottostante nella Tabella *Covered Warrants*;

"Spese" indica, in relazione ad un *Covered Warrant*, qualunque tassa, imposta, commissione e/o spesa dovuta in relazione al possesso, al trasferimento ovvero all'esercizio dei *Covered Warrants* (compresi quelli dovuti all'intermediario negoziatore);

"Sponsor dell'Indice" indica la società che calcola e gestisce l'Indice, come indicato nella Tabella *Covered Warrants*;

"Sponsor Successivo" indica la società che ha sostituito lo Sponsor dell'Indice in relazione al calcolo e alla gestione dell'Indice medesimo;

"Strike" indica, rispetto a ciascuna Serie, l'importo indicato come *Strike* nella Tabella *Covered Warrants*; tale importo può essere rettificato secondo quanto previsto all'articolo 4 delle Condizioni di Prodotto;

"Tabella Covered Warrants" indica la tabella, contenuta nelle Condizioni Definitive, riepilogativa delle caratteristiche di ciascuna Serie ammessa a quotazione;

"Tasso di Cambio" indica, per ciascuna Serie, con riferimento al Sottostante, in ogni giorno, il tasso di cambio in un dato giorno tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione (espresso quale numero di unità, o frazioni, della

Valuta di Riferimento necessarie per acquistare un'unità nella Valuta di Liquidazione), determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" alle ore 13.00 circa (ora dell'Europa Centrale, di seguito "**CET**", *Central European Time*) e pubblicato sulla pagina REUTERS <OPTREF> (ovvero rilevato ad un orario approssimativamente vicino alle ore 13:00 dall'Agente di Calcolo), come rilevato dall'Agente di Calcolo. Ove in un dato giorno il Tasso di Cambio non fosse determinato dal sistema "Grossbanken-fixing" con le modalità di cui sopra, lo stesso sarà determinato dall'Agente di Calcolo facendo riferimento al tasso di cambio (*fixing*) tra la Valuta di Riferimento e la Valuta di Liquidazione rilevato dalla Banca Centrale Europea e pubblicato alle ore 14:15 CET circa sulla pagina REUTERS <ECB37> e sul sito internet www.ecb.int. Per ogni Indice Asiatico, il relativo Tasso di Cambio è rilevato alla Data di Valutazione; per ogni Sottostante rilevato negli Stati Uniti d'America, o uno dei Paesi facenti parte dell'Unione Monetaria Europea, Danimarca, Regno Unito, e Svezia il relativo Tasso di Cambio è rilevato il giorno successivo alla Data di Valutazione;

"**Tipo**" indica, per ciascuna Serie, l'opzione *call* o *put* come riportata sotto la voce "Call/Put" nella Tabella *Covered Warrants*;

"**Valuta di Liquidazione**" indica l'Euro;

"**Valuta di Riferimento**" indica la valuta indicata quale "Divisa *Strike*" nella Tabella *Covered Warrants*; la Valuta di Riferimento rappresenta la divisa di denominazione del Sottostante.;

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni di Prodotto avranno il significato loro attribuito nelle Condizioni Generali.

2. Forma e trasferimento dei *Covered Warrants*

I *Covered Warrants* sono emessi in regime di dematerializzazione ed accentrati presso la Monte Titoli S.p.A., ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 213/1998 e successive modifiche ed integrazioni e delle relative disposizioni attuative. Non è quindi prevista la consegna di certificati fisici rappresentativi di uno o più *Covered Warrants*.

Il trasferimento dei *Covered Warrants* avverrà in conformità con la legge applicabile e secondo le procedure che verranno definite dall'Agente per la Compensazione tramite le cui registrazioni tutti i *Covered Warrants* verranno trasferiti.

Il termine "Portatore" contenuto nel Regolamento identifica ogni soggetto che, in ottemperanza al diritto tedesco, risulta essere il legale possessore dei *Covered Warrants* e che comunque di volta in volta risulta essere titolare del conto detenuto presso un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata presso l'Agente di Compensazione.

3. Esercizio dei *Covered Warrants*

3.1 Esercizio e relativa rinuncia

3.1.1 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo

Nel caso in cui l'Importo di Liquidazione sia positivo, ciascun Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo - che non sia stato precedentemente rimborsato, riacquistato o cancellato - sarà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza e troverà applicazione quanto previsto all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni. I Portatori dei *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo non saranno pertanto tenuti alla compilazione della Dichiarazione di Esercizio.

3.1.2 Esercizio dei *Covered Warrants* di Stile c.d. Americano

I *Covered Warrants* di stile c.d. Americano possono essere esercitati durante il Periodo di Esercizio inviando all'Agente di Liquidazione la Dichiarazione di Esercizio che dovrà da questi essere ricevuta entro le ore 10:00 (ora dell'Europa Centrale, di seguito "CET", *Central European Time*).

La Dichiarazione di Esercizio deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero di *Covered Warrants* da esercitare. Tale numero dovrà corrispondere al Lotto Minimo di Esercizio o a un suo multiplo;
- (2) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli su cui i *Covered Warrants* sono depositati;
- (3) numero di conto corrente su cui accreditare l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese;
- (4) nome, indirizzo e numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello di Dichiarazione di Esercizio è allegato al presente Regolamento sub A. In alternativa, può essere ritirato negli orari di apertura al pubblico, presso gli uffici dell'Agente e dell'Agente di Liquidazione.

Il Portatore, inoltre, dovrà, entro le ore 15:00 CET della medesima Data di Esercizio in cui viene inviata la Dichiarazione di Esercizio:

- (a) aver trasferito tramite l'intermediario presso cui detiene direttamente il proprio conto i *Covered Warrants* che desidera esercitare a Deutsche Bank S.p.A. sul conto n° 21054 presso l'Agente per la Compensazione; oppure
- (b) aver inviato - tramite un intermediario - via fax a Deutsche Bank S.p.A. (al seguente indirizzo: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi) una conferma dell'Agente per la Compensazione dalla quale risulti che i

Covered Warrants del Portatore erano registrati su un conto presso l'Agente per la Compensazione e che questi ha provveduto al trasferimento irrevocabile dei *Covered Warrants* sul conto di cui alla lettera a) che precede.

Nel caso in cui una Dichiarazione di Esercizio pervenga dopo le ore 10:00 CET si riterrà riferita alla successiva Data di Esercizio, se esistente, purché i *Covered Warrants* risultino trasferiti sul conto dell'Agente di Liquidazione presso l'Agente per la Compensazione entro le ore 15:00 CET di tale successiva Data di Esercizio, secondo quanto sopra previsto sub lett. a) o b).

Con riferimento al comma che precede, i *Covered Warrants* rispetto ai quali l'Agente di Liquidazione durante il Periodo di Esercizio non abbia (i) ricevuto la Dichiarazione di Esercizio, secondo le modalità di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.1.2, entro le ore 10:00 CET del Giorno di Negoziazione immediatamente precedente la Data di Scadenza e (ii) trasferito i *Covered Warrants* entro le ore 15:00 CET della medesima data, si considererà automaticamente esercitato alla Data di Scadenza secondo le previsioni di cui all'articolo 3.2 delle Condizioni di Prodotto, a condizione che l'Importo di Liquidazione in Contanti risulti positivo. Il termine "esercizio" si intende riferito ad ogni *Covered Warrant* che verrà automaticamente esercitato entro la Data di Scadenza secondo le presenti disposizioni.

3.1.3 Rinuncia all'esercizio automatico per i *Covered Warrants* di Stile c.d. Europeo o Americano

Nonostante quanto previsto ai punti 3.1.1 e 3.1.2 che precedono, il Portatore dei *Covered Warrants* avrà la facoltà di rinunciare, in tutto o in parte all'esercizio automatico, inviando una Dichiarazione di Rinuncia all'Agente di Liquidazione:

- (i) in relazione ai *Covered Warrants* che non abbiano come Sottostante l'indice S&P MIB, entro le ore **17:00** CET del (a) Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza; e
- (ii) in relazione ai *Covered Warrants* sull'indice S&P MIB, entro le ore **10:00** CET della Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

La Dichiarazione di Rinuncia deve contenere le seguenti informazioni:

- (1) Serie, codice ISIN e numero dei *Covered Warrants* posseduti dal Portatore;

- (2) numero di *Covered Warrants*, pari almeno ad un Lotto Minimo di Esercizio o a multipli dello stesso, relativamente ai quali viene effettuata la rinuncia all'esercizio automatico;
- (3) numero di conto del Portatore presso l'intermediario aderente al sistema Monte Titoli S.p.A. su cui sono depositati i *Covered Warrants* oggetto di rinuncia; e
- (4) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax del Portatore.

Il modello della Dichiarazione di Rinuncia è indicato al Capitolo VI.

Non sarà valida ogni Dichiarazione di Rinuncia che non sia stata inviata nel rispetto del presente articolo e/o che non sia stata ricevuta dall'Agente di Liquidazione entro: (i) in relazione ai *Covered Warrants* che non abbiano come Sottostante l'indice S&P MIB, le ore **17:00** CET (a) del Giorno di Negoziazione immediatamente successivo alla Data di Scadenza ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa del Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza; o (ii) in relazione ai *Covered Warrants* sull'indice S&P MIB, le ore **10:00** CET (a) della Data di Scadenza, ovvero, (b) in presenza di un Evento di Turbativa di Mercato, del Giorno Lavorativo immediatamente successivo alla Data di Valutazione, se posteriore alla Data di Scadenza.

Se il diritto di rinuncia all'esercizio automatico non fosse validamente esercitato, qualora l'Importo di Liquidazione sia positivo, troverà applicazione l'esercizio automatico dei *Covered Warrants* alla Data di Scadenza, secondo le modalità previste al punto 3.1.1.

La Dichiarazione di Rinuncia dovrà essere inviata via fax all'Agente di Liquidazione al seguente recapito: Deutsche Bank S.p.A., Direzione Generale - Ufficio Titoli, Piazza del Calendario 3 - 20126 Milano Tel 02-4024 3018 / Fax 02-4024 2790 - all'attenzione di Raffaella Tregnaghi.

La Dichiarazione di Rinuncia si intenderà ricevuta dall'Agente di Liquidazione all'orario indicato sul fax.

3.2 *Liquidazione*

(A) *Covered Warrants di Stile c.d. Europeo*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Europeo conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese con valuta alla Data di Liquidazione.

(B) *Covered Warrants di Stile c.d. Americano*

Ogni Lotto Minimo di Esercizio di *Covered Warrants* di stile c.d. Americano, se esercitato nel Periodo di Esercizio, conferisce al Portatore il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione, al netto delle Spese, mediante accredito sul conto corrente indicato dal Portatore nella relativa Dichiarazione di Esercizio, con valuta alla Data di Liquidazione.

In relazione all'esercizio automatico alla Data di Scadenza, il Portatore non sarà tenuto alla compilazione di una Dichiarazione di Esercizio e per ogni *Covered Warrant* avrà il diritto di ricevere dall'Emittente l'Importo di Liquidazione al netto delle Spese, con valuta alla relativa Data di Liquidazione.

Ai fini di cui alla presente Condizione di Prodotto 3.2 e ai sensi di quanto segue, il pagamento dell'Importo di Liquidazione sarà effettuato da un Agente, per conto dell'Emittente, accreditando o trasferendo l'importo (i) nel caso in cui sia inviata una Dichiarazione di Esercizio, sul conto corrente del Portatore indicato nella medesima dichiarazione, o (ii) in caso di esercizio automatico a scadenza, sul conto dell'intermediario negoziatore del Portatore presso l'Agente per la Compensazione. Tale pagamento sarà effettuato secondo le procedure proprie dell'Agente per la Compensazione.

Tutti i pagamenti sono soggetti alle disposizioni in materia tributaria ed alle leggi applicabili nel luogo in cui il pagamento è effettuato in conformità alle previsioni di cui all'articolo 6 delle Condizioni Generali.

3.3 *Dichiarazione di Esercizio e Dichiarazione di Rinuncia all'Esercizio*

3.3.1 *Valutazioni*

La Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia incompleta o tardivamente inviata sarà considerata nulla ed inefficace. Qualsiasi valutazione circa la validità formale e sostanziale della Dichiarazione di Esercizio e della Dichiarazione di Rinuncia verrà effettuata dall'Agente di Liquidazione ed avrà valore definitivo e vincolante per l'Emittente e per il Portatore. La Dichiarazione di Esercizio e la Dichiarazione di Rinuncia ritenute, ai sensi di quanto precede, incomplete o non debitamente compilate saranno considerate nulle e inefficaci.

Nel caso in cui tale Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia sia successivamente corretta in modo ritenuto soddisfacente dall'Agente di Liquidazione, la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia, in tal modo modificata, verrà considerata come una nuova Dichiarazione di Esercizio o Dichiarazione di Rinuncia presentata al momento in cui le modifiche sopra menzionate sono ricevute dall'Agente di Liquidazione.

Laddove l'Agente di Liquidazione ritenga che la Dichiarazione di Esercizio o la Dichiarazione di Rinuncia sia invalida o incompleta, lo stesso si impegna a comunicare tale circostanza nel più breve tempo possibile al Portatore interessato.

3.3.2 *Invio della Dichiarazione di Rinuncia e della Dichiarazione d'Esercizio*

L'invio della Dichiarazione di Esercizio costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di esercitare i *Covered Warrants* cui si riferisce.

L'invio della Dichiarazione di Rinuncia costituisce una decisione irrevocabile del Portatore di rinunciare all'esercizio automatico dei *Covered Warrants* cui si riferisce.

La Dichiarazione di Esercizio e/o la Dichiarazione di Rinuncia non potranno più essere ritirate dopo che sono state ricevute dall'Agente di Liquidazione. Successivamente all'invio della Dichiarazione di Esercizio e/o della Dichiarazione di Rinuncia, i *Covered Warrants*, cui la dichiarazione si riferisce, non potranno più essere trasferiti.

3.4 *Responsabilità dell'Emittente, dell'Agente di Liquidazione e degli Agenti. Diritti sul Sottostante*

In assenza di dolo o colpa grave, l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo ed ogni altro Agente non saranno in alcun modo responsabili per errori od omissioni nella determinazione e/o diffusione di dati, variabili e/o parametri calcolati e/o pubblicati da soggetti terzi e utilizzati ai sensi del presente Regolamento.

I calcoli e le determinazioni effettuati dall'Emittente, dall'Agente di Liquidazione, dall'Agente di Calcolo e, ove applicabile, da ogni altro Agente ai sensi del presente Regolamento avranno, in mancanza di errori manifesti, carattere definitivo e vincolante per i Portatori e per l'Emittente.

L'acquisto e/o il possesso dei *Covered Warrants* non conferisce al relativo Portatore alcun diritto sul Sottostante (sia esso di voto, di ripartizione degli utili o altro) o su ogni altro tipo di bene in relazione al quale viene calcolato l'Importo di Liquidazione.

3.5 *Spese*

Tutte le Spese relative a ciascun *Covered Warrant* saranno a carico del rispettivo Portatore.

3.6 *Rischi di Esercizio e Liquidazione*

L'esercizio e la liquidazione dei *Covered Warrants* sono soggetti a tutte le leggi, norme e procedure vigenti in materia alla Data d'Esercizio o, se del caso, alla Data di Liquidazione, così che l'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente potranno essere ritenuti in alcun modo responsabili se, nonostante l'adozione di ogni ragionevole sforzo, sarà loro impossibile dare corso alle operazioni previste in conseguenza dell'osservanza di tali leggi, regolamenti o procedure. L'Emittente, l'Agente di Liquidazione, l'Agente di Calcolo e/o ogni altro Agente non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili di eventuali azioni o omissioni dell'Agente per la Compensazione per quel che riguarda l'adempimento dei doveri che allo stesso competono in relazione ai *Covered Warrants*.

3.7 *Lotto di Esercizio*

Il numero di *Covered Warrants* esercitati, come determinato dall'Agente di Calcolo, non potrà essere inferiore al Lotto Minimo di Esercizio o diverso da

multipli interi dello stesso. Ogni tentativo di esercitare i *Covered Warrants* in violazione della presente disposizione sarà nullo e inefficace.

4. Eventi Rilevanti ed Eventi di Turbativa del Mercato

4.1 Indici

4.1.1 Definizioni

“Borsa di Riferimento” (i) con riferimento ad un Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e (ii) con riferimento ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica il/i mercato/i di riferimento che l’Agente di Calcolo ritenga adatto/i alla valutazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice per poter determinare il Livello di Riferimento;

“Indice” indica l’indice specificato nella definizione di “Sottostante” nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto;

“Mercato Correlato” indica con riferimento a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice, ogni mercato regolamentato in cui sono trattati i contratti di opzione o *futures* su tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice, come stabilito dall’Agente di Calcolo;

“Ora di Riferimento” indica, con riferimento ad un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice, l’ora in cui il relativo Sponsor dell’Indice stabilisce il livello o il prezzo di tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice al fine di determinare il Livello di Riferimento;

“Stato Correlato” indica:

- (i) ogni Stato (o autorità politica o regolamentare) in cui la Valuta di Riferimento o la Valuta di Liquidazione abbia corso legale; e
- (ii) ogni Stato (od autorità politica o regolamentare) con cui un Indice o un Elemento Costitutivo dell’Indice abbia un collegamento sostanziale; al fine di determinare quando si verifica tale collegamento, l’Agente di Calcolo può, senza alcuna limitazione, fare riferimento al Paese in cui l’Indice è calcolato o pubblicato, ovvero il Paese in cui la società emittente del relativo elemento costitutivo è stata costituita e/o ad ogni altro fattore che ritenga appropriato;

tutto come determinato dall’Agente di Calcolo;

“Valuta di Riferimento” (i) con riferimento all’Indice, si rinvia alla definizione contenuta nell’articolo 1 delle Condizioni di Prodotto e (ii) con riferimento a un Elemento Costitutivo dell’Indice, indica la valuta di denominazione o di quotazione di tale Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero la valuta che con ciascuno di tali elementi, come del caso, presenta il collegamento più stretto, secondo quanto stabilito dall’Agente di Calcolo.

4.1.2 Evento di Turbativa di Mercato

Non appena possibile l’Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, con le modalità di cui all’articolo 4 delle Condizioni Generali, del verificarsi di un Evento di Turbativa del Mercato in una delle date in cui l’Agente di Calcolo

medesimo avrebbe dovuto, ove non si fosse verificato un tale evento, rilevare il livello di un Indice, come previsto dalle Condizioni di Prodotto.

Per “**Evento di Turbativa del Mercato**” si intende:

- 4.1.2.1 il verificarsi o il sussistere, in un Giorno di Negoziazione nell’orario che per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice rappresenta l’Ora di Riferimento o in un qualsiasi momento nell’ora che precede l’Ora di Riferimento per il relativo Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice:
 - (A) di una sospensione o limitazione imposta (anche per motivi diversi da movimenti di prezzo eccedenti i limiti ammessi dalla relativa Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato):
 - 4.1.2.1.1 all’insieme delle contrattazioni su una Borsa di Riferimento; o
 - 4.1.2.1.2 alle contrattazioni su un Mercato Correlato relative a contratti di opzione o *futures* su o collegati a un Indice o ad un Elemento Costitutivo dell’Indice; o
 - 4.1.2.1.3 alle contrattazioni in un qualsiasi mercato sul quale un Elemento Costitutivo dell’Indice sia quotato o negoziato; o
 - (B) di un qualsiasi evento che abbia come effetto la capacità di turbare o pregiudicare (secondo le valutazioni dell’Agente di Calcolo) la capacità in genere dei partecipanti al mercato di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni sul relativo Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore ovvero di effettuare su una Borsa di Riferimento transazioni su contratti di opzione o *futures* su o in relazione a tale Indice o Elemento Costitutivo dell’Indice ovvero di ottenerne il rispettivo valore; o
- 4.1.2.2. l’apertura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Apertura, ad esclusione dei casi in cui l’apertura anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un’ora prima (aa) del normale orario di apertura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo (ove applicabile) per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o sul Mercato Correlato all’Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Apertura**” si intende l’orario giornaliero programmato per l’apertura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;
- 4.1.2.3. la chiusura in un Giorno di Negoziazione della Borsa di Riferimento o di un qualsiasi Mercato Correlato anticipatamente rispetto al normale Orario di Chiusura, ad esclusione dei casi in cui la chiusura

anticipata è stata annunciata dalla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato almeno un'ora prima (aa) del normale orario di chiusura di tale Borsa di Riferimento o Mercato Correlato in tale Giorno di Negoziazione ovvero (bb) se precedente, del termine ultimo applicabile per la presentazione degli ordini da eseguire sulla Borsa di Riferimento o dal Mercato Correlato all'Ora di Riferimento in tale Giorno di Negoziazione. Per “**Orario di Chiusura**” si intende l'orario giornaliero programmato per la chiusura della Borsa di Riferimento o del Mercato Correlato; in tale orario non rientrano le sessioni di negoziazione *after hours* ed ogni altra sessione di negoziazione che sia al di fuori del normale orario di negoziazione;

- 4.1.2.4. la dichiarazione di una moratoria generale relativamente ad attività bancarie in qualsiasi Stato Correlato; ovvero

se, nella determinazione effettuata dall'Agente di Calcolo gli eventi sopra descritti sono rilevanti. Nella valutazione di cosa è “rilevante” l'Agente di Calcolo potrà avere riguardo ad ogni avvenimento che a sua ragionevole descrizione ritenga appropriato.

4.1.3 *Eventi Rilevanti*

L'Agente di Calcolo darà notizia ai Portatori, non appena possibile e in ottemperanza alla Condizione Generale 4, di ogni decisione assunta ai sensi dei punti 4.1.3.1 o 4.1.3.2 che seguono.

- 4.1.3.1 Se un Indice:

4.1.3.1.1. Non è calcolato e comunicato dal relativo Sponsor dell'Indice, ma viene calcolato e pubblicato da uno Sponsor Successivo ritenuto idoneo dall'Agente di Calcolo; o

4.1.3.1.2. Viene sostituito da un successivo indice che utilizzi, secondo l'Agente di Calcolo, formula e metodi di calcolo uguali o simili a quelli utilizzati per il calcolo dell'Indice,

in ciascun caso quell'Indice sarà l'indice come calcolato e comunicato da tale Sponsor Successivo o indice successivo, a seconda del caso.

- 4.1.3.2 Se il relativo Sponsor dell'Indice o, ove applicabile, lo Sponsor Successivo (i) apporta – o comunica che apporterà – una modifica rilevante alla formula del rispettivo Indice o, comunque (salvo che si tratti di modifiche alla formula che si rendano necessarie per mantenere l'Indice a seguito di modifiche alle azioni che lo compongono, capitalizzazione o altri eventi simili) (una “**Modifica dell'Indice**”), o (ii) cancelli definitivamente quell'Indice (una “**Cancellazione dell'Indice**”), o (iii) non riesca a calcolare e comunicare tale Indice (“**Turbativa dell'Indice**”) e, in ciascuna ipotesi, non trovino applicazione le Condizioni di Prodotto 4.1.3.1.1 o 4.1.3.1.2, allora l'Emittente potrà annullare i

Covered Warrants, dandone la relativa comunicazione ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In caso di annullamento dei *Covered Warrants*, l'Emittente corrisponderà ai Portatori, per ciascun *Covered Warrants* detenuto, un importo corrispondente al valore di mercato dei *Covered Warrants*, al netto dei costi sostenuti dall'Emittente per lo scioglimento di eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto secondo quanto determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede e secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento sarà effettuato con le modalità che verranno comunicate ai Portatori ai sensi dell'articolo 4 delle Condizioni Generali. In tal caso ogni altro obbligo dell'Emittente in relazione ai *Covered Warrants* aventi come sottostante l'Indice in relazione al quale si è verificato un Evento Rilevante si intenderà venuto meno.

- 4.1.3.3 L'Agente di Calcolo, su richiesta scritta dell'Emittente, comunicherà non appena possibile ai Portatori ogni decisione assunta entro la data in cui tale richiesta è ricevuta, ai sensi del presente articolo 4 delle Condizioni di Prodotto. Ogni documento relativo a tale decisione sarà messo a disposizione dei Portatori dall'Agente di Calcolo.

5. Legge applicabile e foro competente

I *Covered Warrants* sono regolati dalla legge tedesca.

L'Emittente si impegna altresì a rispettare tutti gli obblighi derivanti dalla legge applicabile ed ad ottemperare agli adempimenti informativi da effettuare nei confronti della Consob, Borsa Italiana S.p.A. e del mercato.

Per ogni controversia relativa ai *Covered Warrants* il foro competente è quello di Francoforte sul Meno (Germania) ovvero, ove il Portatore sia un consumatore ai sensi dell'articolo 3, d.lgs. n. 206/2005 (c.d. "Codice del Consumo"), il foro nella cui circoscrizione questi ha la residenza o il domicilio elettivo.

(II) CONDIZIONI GENERALI

1. Carattere contrattuale dei COVERED WARRANTS

I diritti connessi ai *Covered Warrants* costituiscono un'obbligazione contrattuale diretta, chirografaria e non subordinata dell'Emittente e si collocano *pari passu* nella loro categoria e con tutte le altre obbligazioni dell'Emittente, in essere e future, dirette, chirografarie e non garantite, salve

le prelazioni ed i privilegi di legge. I *Covered Warrants* non sono assistiti da alcuna garanzia, né reale né personale, salvo quanto previsto all'articolo 8 delle Condizioni Generali.

2. Estinzione anticipata e rimborso

L'Emittente estinguereà anticipatamente i *Covered Warrants* nel caso in cui l'Emittente rilevi che, (i) l'adempimento delle obbligazioni relative ai *Covered Warrants* sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso, ovvero (ii) abbia accertato che sia divenuto contrario alla legge ovvero, per intervenute modifiche legislative o della disciplina fiscale, impossibile o eccessivamente oneroso mantenere i propri contratti di copertura sui *Covered Warrants*, l'Emittente stesso potrà, a sua discrezione, estinguere anticipatamente i *Covered Warrants*, inviando una comunicazione ai Portatori secondo quanto previsto all'art. 4 delle Condizioni Generali.

Nel caso in cui l'Emittente estingua anticipatamente i *Covered Warrants* secondo quanto sopra previsto, ciascun Portatore avrà diritto a ricevere, nei limiti delle leggi applicabili ai sensi dei Regolamenti, per ogni *Covered Warrants* detenuto un importo corrispondente al valore di mercato dello stesso, e dedotti i costi sostenuti dall'Emittente per recedere dai eventuali contratti di copertura sottostanti, il tutto come determinato dall'Agente di Calcolo che agirà in buona fede secondo la ragionevole prassi commerciale. L'Emittente, nel porre in essere le operazioni per recedere dai contratti di copertura relativi ai *Covered Warrants*, terrà in considerazione i costi delle medesime al fine di minimizzare, quando ragionevolmente possibile e tenendo in considerazione le condizioni dei mercati e la prassi di mercato, le conseguenze economiche delle operazioni medesime in capo ai Portatori. Il pagamento verrà effettuato secondo le modalità comunicate ai Portatori ed in conformità alle previsioni contenute all'art. 4 delle Condizioni Generali.

3. Acquisti di *COVERED WARRANTS* da parte dell'Emittente

L'Emittente potrà in qualsiasi momento acquistare i *Covered Warrants* sul mercato, anche tramite offerte pubbliche di acquisto, o per trattativa privata e potrà detenere, rivendere o procedere all'annullamento dei *Covered Warrants* così acquistati.

4. Comunicazioni

4.1 Validità delle comunicazioni

Ogni comunicazione diretta ai Portatori si intenderà valida se (i) pubblicata sul sito internet www.x-markets.db.com per tutto il tempo in cui la relativa Serie non sarà ammessa a quotazione, e non anche, per esempio, tramite avviso di borsa; (ii) effettuata tramite Borsa Italiana S.p.A. a seguito dell'ammissione a quotazione della relativa Serie e, comunque, secondo quanto previsto dalla normativa, anche di natura regolamentare, dell'ordinamento italiano.

5. Nomina e revoca degli Agenti, dell'Agente di Calcolo, dell'Agente di Liquidazione, determinazioni e modifiche

5.1 Agente

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente ovvero di nominare ulteriori Agenti purché, per quanto riguarda l'Agente Principale, la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina di un nuovo Agente Principale.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.2 Agente di Calcolo

L'Emittente assume i doveri dell'agente di calcolo (l' "**Agente di Calcolo**" definizione che comprende anche eventuali agenti di calcolo successivamente nominati), salvo che non decida di nominare un nuovo Agente di Calcolo, secondo le disposizioni qui di seguito riportate.

L'Emittente, inoltre, si riserva il diritto di nominare un nuovo ente che svolga le funzioni di Agente di Calcolo, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina del nuovo Agente di Calcolo.

La nomina, sostituzione o revoca deve essere comunicata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Calcolo (ad esclusione del caso in cui tale ruolo venga svolto dall'Emittente stesso) agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Agente di Calcolo può, con il consenso dell'Emittente, delegare le proprie attività ad un soggetto terzo. L'eventuale delega non implica esonero o limitazione della responsabilità dell'Agente di Calcolo.

5.3 Agente di Liquidazione

L'Emittente si riserva il diritto di sostituire o revocare il mandato all'Agente di Liquidazione ovvero di nominare ulteriori Agenti di Liquidazione, purché la revoca del mandato divenga efficace successivamente alla nomina in Italia di un nuovo Agente di Liquidazione.

La comunicazione relativa alla nomina, sostituzione o revoca dell'Agente di Liquidazione deve essere effettuata ai Portatori secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

L'Agente di Liquidazione agisce in via esclusiva per conto dell'Emittente e non può assumere obblighi o doveri né alcun rapporto di mandato con rappresentanza o fiduciario nei confronti dei Portatori.

5.4 Modifiche al Regolamento

L'Emittente potrà apportare modifiche al Regolamento senza necessità di ottenere il preventivo consenso dei Portatori e con le modalità che riterrà ragionevolmente opportune, purché tali modifiche non peggiorino i diritti o gli interessi dei Portatori e siano intese a correggere un errore manifesto o acclarato ovvero finalizzate a eliminare ambiguità od imprecisioni nel testo.

La comunicazione relativa a tale modifica deve essere effettuata al Portatore secondo le disposizioni contenute all'articolo 4 delle Condizioni Generali.

6. Imposte e tasse

Le spese a carico del Portatore sono quelle previste nella definizione di "Spese" contenuta nel Regolamento. I pagamenti derivanti dall'esercizio dei *Covered Warrants* sono soggetti alla normativa fiscale o di altra natura applicabile (incluse ove applicabili le disposizioni di legge che impongono detrazioni o ritenute, anche in acconto, di ogni tassa, imposta o altro tributo di qualunque natura). L'Emittente non può essere ritenuto responsabile né comunque obbligato a effettuare pagamenti di alcuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro importo a qualunque titolo dovuto in conseguenza di, o in relazione con, la proprietà, il trasferimento, il pagamento dei *Covered Warrants*. Pertanto il Portatore interessato sarà responsabile e/o tenuto alla corresponsione delle suddette somme e sarà tenuto a rimborsare all'Emittente ogni tale perdita, costo e qualsiasi altro onere sostenuto in riferimento a ciascuna tassa, imposta, onere, ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in cui l'Emittente stesso sia incorso in relazione ai *Covered Warrants* appartenenti al Portatore medesimo. L'Emittente ha il diritto, ma non l'obbligo, di trattenere o detrarre da qualunque somma dovuta o, a seconda dei casi, da qualunque consegna da effettuarsi al Portatore, quella somma o percentuale che sia necessaria al fine di contabilizzare o di versare la tassa, l'imposta, l'onere, la ritenuta o altro pagamento in relazione a qualunque tributo di qualunque natura in ipotesi.

7. Ulteriori emissioni

L'Emittente si riserva il diritto di emettere a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori ulteriori titoli facenti parte della stessa Serie precedentemente emessa.

8. Sostituzioni

8.1 Sostituzioni dell'Emittente

L'Emittente si riserva il diritto (a sua discrezione e senza il preventivo assenso dei Portatori) di sostituire a se stesso quale obbligato principale in relazione ai

Covered Warrants una società allo stesso collegata o da questo controllata (il “**Sostituto**”) subordinatamente alle seguenti condizioni:

- 8.1.1 che le obbligazioni assunte dal Sostituto, in relazione ai *Covered Warrants*, siano garantite da Deutsche Bank AG che si è impegnata in modo irrevocabile e incondizionato a garantire tali obbligazioni sottoscrivendo la garanzia fornita in bozza a Borsa Italiana S.p.A in sede di rilascio del giudizio di ammissibilità del Programma;
- 8.1.2 tutte le azioni, le condizioni e le attività che siano rispettivamente da intraprendere, da soddisfare e da fare (compreso l’ottenimento dei permessi eventualmente necessari), al fine di assicurare che i *Covered Warrants* rappresentino obbligazioni legali, valide e vincolanti del Sostituto, siano state intraprese, adempiute e fatte e rimangano valide e vincolanti;
- 8.1.3 l’Emittente abbia comunicato detta sostituzione a Borsa Italiana S.p.A. e ai Portatori con almeno 30 giorni di anticipo rispetto alla data della prospettata sostituzione, secondo quanto previsto all’articolo 4 delle Condizioni Generali.

In caso di sostituzione dell’Emittente, ogni riferimento all’Emittente che ricorre nel Regolamento andrà interpretato, da quel momento in poi, quale riferimento al Sostituto.

9. Efficacia delle disposizioni del Regolamento

La nullità di una o più delle disposizioni contenute nel Regolamento non determinerà la nullità delle altre disposizioni ivi contenute.

10. Definizioni

I termini che iniziano con la lettera maiuscola non definiti nelle presenti Condizioni Generali avranno il significato loro assegnato nelle Condizioni di Prodotto.